

# Orari visita fiscale: reperibilità ed esenzione



*Controllo medico dell'Inps: quando può arrivare, in quali casi si è esonerati, assenze giustificate.*

La visita fiscale consiste in un controllo, effettuato da un medico inviato dall'Inps, relativo all'effettività della malattia del dipendente, assente dal lavoro, ed alla durata della prognosi (cioè dei giorni di riposo assegnati dal medico curante. La finalità della visita fiscale è, oltre alla tutela della salute del lavoratore, anche e soprattutto la prevenzione e la repressione dei comportamenti scorretti, come quelli dei "furbetti" che si assentano per malattia senza che vi sia una reale patologia. Il medico dell'Inps, nell'effettuazione della visita fiscale, deve sottostare a diverse regole tassative: non può, difatti, recarsi presso il domicilio del lavoratore assente per malattia quando vuole, ma deve rispettare degli orari precisi. Inoltre, deve considerare che ci sono dei casi in cui il lavoratore è esonerato dalla reperibilità, ed altri in cui l'assenza al controllo sanitario dell'Inps può essere giustificata. Facciamo allora il punto sugli **orari visita fiscale: reperibilità ed esenzione**, in quali orari si deve restare nella propria abitazione ad attendere il medico dell'Inps, in quali ipotesi il lavoratore è esonerato, ed in quali casi può, pur

non essendo esonerato, giustificare l'assenza durante le fasce di reperibilità.

A questo proposito, è bene fare attenzione a non confondere i casi di esonero con i casi di assenza giustificata alla visita fiscale: le ipotesi in cui si ha diritto a beneficiare dell'esonero, difatti, sono tassative, mentre le ipotesi nelle quali è possibile giustificare l'assenza dai controlli sono più elastiche. Ad ogni modo, è importante ricordare che le conseguenze dell'assenza alla visita fiscale sono molto serie, e partono dalla decurtazione dell'indennità di malattia, sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento disciplinare. Ma procediamo per ordine.

## Fasce orarie di reperibilità

Le **fasce orarie di reperibilità** per la **visita fiscale** sono le seguenti:

- **dipendenti pubblici:**
  - la mattina, dalle 9 alle 13, e la sera, dalle 15 alle 18;
- dipendenti di **aziende del settore privato:**
  - la mattina, dalle 10 alle 12, e la sera, dalle 17 alle 19.

Il **medico dell'Inps** può passare 7 giorni su 7, festivi compresi, ed anche più volte nel corso della stessa malattia e addirittura più volte nella stessa giornata.

## Casi di esonero dalla visita fiscale dipendenti settore privato

In base a quanto ricordato dall'Inps in un'importante circolare **[1]**, l'esonero dalla visita fiscale, per i lavoratori **dipendenti del settore privato**, è previsto nei soli casi di assenza dovuta a:

- **malattie gravi** che richiedono terapie salvavita, documentate da idonea documentazione sanitaria; non esiste una definizione univoca di terapie salvavita: anche un farmaco che determinate persone utilizzano per la cura di patologie non gravi potrebbe risultare, per determinate persone, una terapia salvavita;
- malattie collegate all'**invalidità** riconosciuta in misura pari o superiore al 67%: in pratica, l'esonero è valido se il lavoratore si ammala per una causa che è riconducibile all'infermità o menomazione che ha dato luogo

all'invalidità.

## Casi di esonero dalla visita fiscale dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i **dipendenti pubblici**, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati da uno specifico decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione **[2]**, anche se, nella sostanza, non differiscono molto dalle ipotesi di esonero valide per i dipendenti del settore privato:

- **patologie** gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto in materia **[3]**, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto);
- malattie connesse alla situazione di **invalidità riconosciuta**, pari o superiore al 67%.

## La visita fiscale è possibile nei casi di esonero?

L'Inps, nei casi di **esonero dalla visita fiscale**, può comunque effettuare dei **controlli sui certificati**, e il datore di lavoro può segnalare all'istituto l'opportunità di particolari verifiche.

## Casi di assenza giustificata alla visita fiscale

In alcune ipotesi, al di fuori dei casi di esonero, l'**assenza dalla visita fiscale** può essere considerata **giustificata**.

In particolare, l'assenza può essere giustificata nelle seguenti situazioni:

<b>Assenza giustificata alla visita fiscale</b>
-------------------------------------------------

ricovero ospedaliero	assenza durante le fasce di reperibilità dovuta a giustificato motivo		
	forza maggiore		
	situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove	assistenza necessaria prestata dal lavoratore in ospedale al familiare stretto in gravi condizioni	
	concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ritiro di radiografie collegate alla malattia in atto</li> <li>• trattamenti terapeutici urgenti, come iniezioni</li> <li>· visita presso l'ambulatorio del medico, in caso di orario di ricevimento inconciliabile con le fasce di reperibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• visita presso l'ambulatorio del medico per far constatare l'eventuale guarigione della malattia, per riprendere il lavoro</li> <li>• visita presso un medico specialista, in caso di cure dentistiche urgenti</li> <li>• effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato</li> </ul>
	ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio	svolgimento di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie	visita a un familiare stretto ricoverato in ospedale, quando l'orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità

# Differenza tra esonero e assenza giustificata alla visita fiscale

I casi di **esonero** dalla visita fiscale non devono essere confusi con le ipotesi in cui l'assenza è giustificata.

Nei casi di esonero, difatti, il medico fiscale dell'Inps non può far visita al dipendente, mentre nei casi di **assenza giustificata** può recarsi presso il suo domicilio ma, se questi non è reperibile, non gli viene comminata alcuna sanzione disciplinare e non perde il trattamento di malattia.

L'interessato è comunque tenuto a presentare la **documentazione** che prova che si tratti di un'assenza giustificata. Inoltre, è obbligato a preavvertire l'azienda dell'assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.

## Come comunicare l'assenza alla visita fiscale?

Il contratto collettivo, o il [contratto di lavoro](#) individuale, o il regolamento aziendale, possono prevedere l'obbligo, per il lavoratore in malattia, di comunicare all'azienda o all'amministrazione l'allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità.

La **comunicazione** può avvenire, purché risulti tempestiva ed efficace, con diverse modalità: sms, telefono, mail, fax, etc.

Chi risulta **assente alla visita fiscale** senza aver inoltrato la comunicazione può subire delle sanzioni disciplinari anche se l'allontanamento è dovuto ad un **giustificato motivo**.

## È possibile avvertire l'Inps dell'assenza alla visita fiscale?

Comunicare al **datore di lavoro** l'**allontanamento** dal proprio **domicilio** durante le fasce di **reperibilità**, anche nel caso in cui il contratto collettivo o individuale non preveda tale obbligo, è consigliabile, in quanto il datore comunica l'assenza all'Inps, tramite gli appositi servizi telematici dell'istituto.

Resta fermo il fatto che il lavoratore debba fornire un'adeguata documentazione giustificativa, anche se ha comunicato l'assenza.

Non è invece possibile, per il **lavoratore**, avvertire direttamente l'Inps dell'assenza: l'istituto può essere contattato dal dipendente soltanto nel caso in cui cambi l'indirizzo di reperibilità o lo stesso si debba spostare all'**estero**. Per saperne di più: [Assenza visita fiscale, comunicazioni all'Inps](#).

## **Come giustificare l'assenza alla visita fiscale**

Il lavoratore, per giustificare l'assenza alla visita fiscale, quando la motivazione dell'assenza stessa è di natura sanitaria, deve trasmettere all'Inps la relativa documentazione. Quest'obbligo vale per i dipendenti pubblici, e per i lavoratori del settore privato che non ricevono l'indennità di malattia dall'Inps, ma dal datore di lavoro: è difatti rimessa a quest'ultimo, in questi casi, la valutazione sulla possibilità di giustificare l'assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità.

L'Inps, a seguito della ricezione della documentazione, fornisce un parere sulla giustificabilità, o meno, dell'assenza.

Gli esiti della valutazione dell'Inps sono disponibili, per il datore di lavoro, consultando la sezione del portale web dell'istituto: Richiesta visite mediche di controllo/ consulta verbale giustificabilità **[4]**.

Il lavoratore, dunque, non è più tenuto a inviare al datore di lavoro la documentazione contenente le valutazioni dell'Inps in merito alla giustificabilità dell'assenza, in quanto gli esiti sono disponibili online. Ad ogni modo, l'ufficio medico-legale dell'Inps è sempre tenuto a consegnare al dipendente il parere sulla possibilità di giustificare l'assenza.

## **Conseguenze dell'assenza ingiustificata alla visita fiscale**

Se il lavoratore si allontana ingiustificatamente dal domicilio, durante le fasce di reperibilità, e risulta assente:

- al primo **tentativo di visita fiscale**: perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
- al secondo tentativo di visita fiscale: oltre alla precedente sanzione, si riduce del 50% il trattamento economico per il periodo di malattia residuo;
- al terzo tentativo di visita fiscale: l'erogazione dell'**indennità Inps** viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia; in pratica, la malattia non è riconosciuta ai fini della corresponsione dell'indennità.

In ogni caso, l'assenza del lavoratore alla visita fiscale è un'inadempienza sia verso l'Inps, che verso il datore di lavoro: per questo motivo, il dipendente può essere sanzionato, in relazione alla gravità della situazione, anche con il **licenziamento per giusta causa**, per la sola assenza ai **controlli dell'Inps**, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia.

In ogni caso, le **sanzioni disciplinari** devono essere proporzionate al comportamento tenuto complessivamente dal dipendente nel corso dell'intero **rapporto lavorativo**.